



Sommario

NOVITA' BILANCIO 2016 E NUOVI OIC	2
NOVITA' IN TEMA DI BILANCIO	2
NOVITA' IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI	11
PIU' TEMPO PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2016	17



NOVITA' BILANCIO 2016 E NUOVI OIC

Come comunicato nel mese di marzo 2016 con la circolare informativa monotematica M5-2016 (**che vi invitiamo a consultare**), il DLgs n. 139/2015 ha introdotto **rilevanti modifiche alla disciplina della formazione e redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali**.

Si è inoltre concluso, sempre nel corso del 2016, il procedimento di **aggiornamento dei principi contabili nazionali, realizzato dall'Organismo italiano di contabilità (OIC)** al fine di recepire le disposizioni contenute in tale decreto e, dunque, le modifiche da esso apportate alla disciplina del bilancio delle società di capitali.

Lo scorso 22 dicembre 2016 sono state infatti pubblicate le versioni definitive dei nuovi principi contabili (che potete liberamente consultare sul sito www.fondazioneoic.eu), che troveranno applicazione già con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (bilanci 2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

I principi contabili aggiornati e/o introdotti a seguito delle novelle del D.lgs 139/2015 sono i seguenti:

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
 - OIC 10 Rendiconto finanziario;
 - OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
 - OIC 13 Rimanenze;
 - OIC 14 Disponibilità liquide;
 - OIC 15 Crediti;
 - OIC 16 Immobilizzazioni materiali;
 - OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
 - OIC 18 Ratei e risconti;
 - OIC 19 Debiti;
 - OIC 20 Titoli di debito;
 - OIC 21 Partecipazioni;
 - OIC 23 Lavori in corso su ordinazione;
 - OIC 24 Immobilizzazioni immateriali;
 - OIC 25 Imposte sul reddito;
 - OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera;
 - OIC 28 Patrimonio netto;
 - OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto;
- E' stato inoltre emesso il nuovo principio contabile OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

La presente circolare intende pertanto ripercorrere le novità già comunicate nonché illustrare, in modo **NON** esaustivo (per approfondimenti si rinvia alla stampa specializzata nonché ai citati principi contabili), le novità di maggior impatto introdotte dai nuovi principi contabili.

[Torna all'indice](#)

NOVITA' IN TEMA DI BILANCIO

Con il DLgs 139/2015, innanzitutto vengono introdotte **modifiche agli schemi di bilancio** (Stato patrimoniale e Conto economico) che, a partire dall'esercizio 2016, verranno redatti in **tre diverse forme**, in base alle dimensioni dell'impresa. Infatti, accanto al bilancio in forma ordinaria (art. 2424 C.c.) ed a quello in forma abbreviata (art. 2435-bis C.c.), **debutta il nuovo "bilancio delle micro-imprese"** di cui al nuovo art. 2435-ter C.c..

Vediamo le novità e le caratteristiche dei citati schemi di bilancio.



BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

A seguito del recepimento della direttiva **non potranno più essere iscritte, né nelle immobilizzazioni finanziarie né nell'attivo circolante, le azioni proprie che andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita riserva del Patrimonio netto.**

Di contro è **prevista l'espressa iscrizione sia all'attivo sia al passivo** (tra i fondi per rischi ed oneri) **degli "strumenti finanziari derivati passivi"** (siano gli stessi di natura speculativa che "di copertura").

Inoltre, poiché **non sarà più possibile capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali,** "la voce "B.I.2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", a partire dal bilancio 2016, si limiterà a prevedere l'iscrizione dei soli "costi di sviluppo".

Nel nuovo bilancio **i rapporti di crediti e debito verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cosiddette imprese sorelle) avranno apposita evidenza;** mentre **nella voce ratei e risconti è stato eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione,** che, parimenti ai crediti, ai debiti e ai titoli, saranno considerati nell'ambito della valutazione con il **nuovo metodo del costo ammortizzato.**

Altra rilevante novità introdotta nello schema di Stato patrimoniale è l'**eliminazione della sezione, posta in calce allo stesso, in cui attualmente si iscrivono i conti d'ordine** e che, a partire dal 2016, **andranno evidenziati nella Nota integrativa,** che accoglierà l'indicazione dei dati relativi agli impegni, alle garanzie ed alle passività potenziali.

Nel Patrimonio netto viene introdotta la specifica voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", in cui iscrivere per l'appunto, la riserva per la copertura dei flussi finanziari in cui recepire gli effetti derivanti dalla **nuova disciplina degli strumenti derivati,** per le cui modalità di misurazione si fa un rinvio a quanto previsto principi contabili internazionali IAS/IFRS, adottati dall'Unione europea.

Di minor impatto le modifiche apportate al **Conto economico** che, in primis, **viene integrato per includere gli effetti della disciplina sugli strumenti derivati.** Sono state in particolare **aggiunte due nuove voci nell'area D,** la cui nuova denominazione sarà **"D - rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"** con pertanto l'aggiunta della parola passività che consegue all'iscrizione nel Passivo dello Stato patrimoniale, tra i fondi, dei derivati passivi.

Dette rettifiche riguardano sia le iscrizioni di rivalutazioni sia l'iscrizione di svalutazioni relativamente agli strumenti finanziari derivati (sono state aggiunte le voci "18.d. rivalutazioni di strumenti finanziari derivati e 19.d svalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Parimenti a quanto fatto e precedentemente evidenziato a proposito dello Stato patrimoniale, anche nella sezione C del conto economico, destinata a rilevare le partite di origine finanziaria, è stata **aggiunta una nuova voce (al punto 15) e integrate altre due voci (precisamente 16.a e 16.d) per evidenziare i rapporti nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti.**

Certamente la maggiore innovazione è costituita dalla **scomparsa della sezione E in cui** fino al 2015 **trovavano rilevanza i proventi e gli oneri straordinari,** che ha sempre creato nel passato materia di discussione per la diversità con cui le diverse imprese ritenevano di far rientrare o meno il risultato di una certa operazione in quest'area piuttosto che nell'area della gestione caratteristica.

Anche in tale circostanza il legislatore delegato ha destinato l'informativa in precedenza contenuta nello schema contabile, alla Nota integrativa che, appunto, vedrà l'indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionale.

Introdotta **l'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario** in Nota Integrativa.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata, il nuovo schema di Stato patrimoniale prevede la **rilevanza delle immobilizzazioni materiali e immateriali al lordo (e non più al netto) degli ammortamenti,** così come avviene nei bilanci in forma ordinaria e, **in Nota integrativa, occorrerà indicare i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni.**



Per quanto riguarda il Conto economico **scompare l'area straordinaria (E)** e sono stati effettuati dei **raggruppamenti nell'area finanziaria (C-D)**.

Più interessanti le modifiche alla **Nota integrativa che risulta semplificata** rispetto all'attuale, ancorché in taluni casi siano stati introdotti **obblighi di informativa maggiori rispetto alla situazione attuale**, in parte in conseguenza alle modifiche apportate agli schemi di bilancio.

BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

Questa tipologia di bilanci riguarda le società che nel primo esercizio di vita ovvero nel prosieguo, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti parametri: **totale dell'attivo euro 175.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 350.000; dipendenti occupati in media nell'esercizio 5 unità**.

Queste imprese oltre a poter redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'art 2435-bis, **godranno anche dell'esonero dalla redazione della Nota integrativa a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative ai conti d'ordine nonché quelle relative ai compensi ed utilità pagati agli amministratori e, se presente, al collegio sindacale**. Le micro imprese, in aggiunta, **non** redigono il **rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione**.

ATTENZIONE: Per le società che rivestono la qualifica prevista per il regime "Start-Up Innovative" di cui al DL 179/2012, qualora abbiano sostenuto spese per ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra il costo e il valore della produzione, nonostante possano avere i requisiti dimensionali per la redazione del Bilancio delle micro imprese, le stesse sono tenuto alla redazione della Nota Integrativa, adottando pertanto, al minimo, gli schemi del Bilancio abbreviato.

A partire dal Bilancio relativo all'anno 2016 **viene inoltre definitivamente prevista l'obbligatorietà del Rendiconto Finanziario come documento a corredo del Bilancio**. L'obbligo si estende alle società di maggiori dimensioni prevedendone comunque l'esclusione per quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Si evidenzia che tale obbligo prevede che il Rendiconto finanziario sia redatto in forma comparativa e, pertanto, occorrerà elaborare anche il Rendiconto finanziario relativo al 2015 (vedasi OIC 10).

I BILANCI DALL'ESERCIZIO 2016				
Tipologia società	Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi netti	Numero medio dipendenti	Composizione bilancio
Grande Art. 2423	Oltre 4.400.000 Euro	Oltre 8.800.000Euro	50	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Rendiconto finanziario
Piccola Art. 2435bis	Fino a 4.400.000 Euro	Fino a 8.800.000 Euro	Fino a 50	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
Micro Art. 2435ter	Fino a 175.000 Euro	Fino a 350.000 Euro	Fino a 5	Stato patrimoniale Conto economico

Di seguito si riportano i nuovi schemi di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2016 con evidenza delle novità apportate.



BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione e di quelle concesse in locazione finanziaria:

I) - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale

II) - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

III) - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

2) crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

3) altri titoli

4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) Attivo circolante:

I) - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo



- 2) prodotto in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotto finiti e merci
- 5) acconti

Totale

II) - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibile oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso imprese controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- 5-bis) crediti tributari
- 5-ter) imposte anticipate
- 5-quater) verso altri

Totale

III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate
- 2) partecipazioni in imprese collegate
- 3) partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- 4) altre partecipazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi

- 6) altri titoli

Totale

IV) - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) denaro e valori in cassa

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

- I) - Capitale
- II) - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III) - Riserva di rivalutazione
- IV) - Riserva legale
- V) - Riserve statutarie

VI) - Altre riserve

VII) - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo



IX) - Utile (perdita) dell'esercizio

X) - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte, anche differite

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri

Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni
- 2) obbligazioni convertibili
- 3) debiti verso soci per finanziamenti
- 4) debiti verso banche
- 5) debiti verso altri finanziatori
- 6) acconti
- 7) debiti verso fornitori
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito
- 9) debiti verso imprese controllate
- 10) debiti verso imprese collegate
- 11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- 12) debiti tributari
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- 14) altri debiti

Totale

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Totale

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale



- a) salari e stipendi
- b) oneri sociali
- c) trattamento di fine rapporto
- d) trattamento di quiescenza e simili
- e) altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) accantonamenti per rischi
- 13) altri accantonamenti
- 14) oneri diversi di gestione

Totale

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi alle imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, **di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e **da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

17 -bis) utili e perdite su cambi

Totale (15 - 16 - 17 + 17bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

Totale delle rettifiche (18-19)



Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) utile (perdite) dell'esercizio

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICROIMPRESE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione e di quelle concesse in locazione finanziaria:

I) - Immobilizzazioni immateriali:

II) - Immobilizzazioni materiali:

III) - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) Attivo circolante:

I) - Rimanenze:

II) - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibile oltre l'esercizio successivo:

III) - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

IV) - Disponibilità liquide:

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

Le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I) - Capitale

II) - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) - Riserva di rivalutazione

IV) - Riserva legale

V) - Riserve statutarie

VI) - Altre riserve

VII) - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII) - Utili (perdite) portati a nuovo

IX) - Utile (perdita) dell'esercizio

X) - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

B) Fondi per rischi e oneri:

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

RIPRODUZIONE VIETATA



E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

La voce E del passivo può essere compresa nella voce D.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) accantonamenti per rischi
- 13) altri accantonamenti
- 14) oneri diversi di gestione

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi alle imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, **di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e **da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti



17 -bis) utili e perdite su cambi

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati**

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati**

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) utile (perdite) dell'esercizio

Nel bilancio in forma abbreviata le seguenti voci possono essere tra loro raggruppate:

- **VOCI A2 e A3;**
- **Voci B9 (c), B9 (d), B9 (e);**
- **Voci B10 (a), B10 (b), B10 (c);**
- **Voci C16 (b) e C16 (c);**
- **Voci D18 (a), D18 (b), D18 (c), D18 (d);**
- **Voci D19 (a), D19 (b), D19 (c), D19 (d).**

[Torna all'indice](#)

NOVITA' IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI

SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (OIC 9)

L'articolo 2426 del Codice civile richiede ai punti 1 e 2 che le **immobilizzazioni siano iscritte in bilancio al costo di acquisto, più oneri accessori, o al costo di produzione**. Tale valore deve essere sistematicamente ammortizzato nel tempo in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (o vita utile del bene).

L'immobilizzazione che ha perso valore, o meglio l'immobilizzazione che risulti durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto/produzione rettificato degli ammortamenti deve essere iscritta a tale minor valore rilevando come contropartita una svalutazione del bene (punto 3 dell'articolo 2426 del Codice civile).

La normativa civilista prevede che tale minor valore non possa essere mantenuto nei successivi bilanci qualora ci siano delle "riprese di valore" ovvero se sono venuti meno i motivi alla base della precedente svalutazione.

Per orientare i redattori del bilancio è stato emanato il Principio contabile n. 9 (**OIC 9**) con lo scopo di **disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**.

Una perdita di valore si può definire durevole qualora tale diminuzione di valore renda il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.



Il VALORE RECUPERABILE di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa è rappresentato dal maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.

Il VALORE D'USO è rappresentato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa, mentre il VALORE EQUO (fair value) è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.

I principali indicatori di una possibile perdita di valore di un'attività sono i seguenti:

- a) il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b) durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c) il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- d) l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- e) nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata.

Tali cambiamenti includono casi quali:

- l'attività diventa inutilizzata,
- piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
- piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
- la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
- dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

Per la determinazione del VALORE RECUPERABILE delle immobilizzazioni possono essere utilizzati 2 approcci: quello semplificato basato sulla capacità di ammortamento e quello ordinario basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa.

Approccio semplificato

Tale approccio è **applicabile dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata** e alle micro-imprese e consiste nella **verifica della sostenibilità degli investimenti basata sulla stima dei flussi reddituali futuri**. In altri termini **qualora il conto economico della gestione ordinaria determini un risultato in grado di "coprire" gli ammortamenti della struttura produttiva non vi sarà necessità di svalutare l'immobilizzazione**, mentre nel caso opposto dovrà essere rilevata la relativa svalutazione a conto economico. La capacità di ammortamento è quindi costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti viene determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni relative alla struttura produttiva esistente (anno 0 negli esempi che seguono).

Il principio OIC9 fornisce due esempi:

Esempio 1



	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

Esempio 2

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

In un primo caso la capacità di ammortamento complessiva generata nell'orizzonte temporale di riferimento, pari a 4.250 consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio (1.500).

Mentre nel secondo caso, la capacità di ammortamento complessiva generata nell'orizzonte temporale di riferimento, pari a 250, non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio (1.500). Nel secondo caso la società, **nell'anno 0**, deve rilevare la perdita di valore pari a 1.250 (importo dato dalla differenza tra la capacità di ammortamento complessiva 250 e dal totale ammortamenti -1.500).

La perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene nel secondo esempio completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, in proporzione al valore contabile di iscrizione in bilancio.



Resta inteso che, qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta della svalutazione ad una o più immobilizzazioni, la società dovrà attribuire la perdita alle singole immobilizzazioni.

Il fatto che nell'orizzonte temporale preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo immediato a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

Approccio ordinario

Tale approccio è applicabile dalle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Nell'approccio ordinario il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo VALORE EQUO e il suo VALORE D'USO.

Il VALORE EQUO è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione e può essere individuato facendo riferimento al prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o nel prezzo di mercato in un mercato attivo. In mancanza di un accordo vincolante di vendita o di un mercato attivo si deve determinare il valore equo facendo riferimento a quanto la società potrebbe ottenere dalla vendita dell'attività.

Il VALORE D'USO viene invece determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività.

RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

A partire dal Bilancio relativo all'anno 2016 viene inoltre definitivamente prevista l'obbligatorietà del Rendiconto Finanziario come documento a corredo del bilancio.

L'obbligo si estende alle società di maggiori dimensioni prevedendone comunque l'esclusione per quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO PER I CREDITI, I DEBITI E I TITOLI (OIC 15,19,20,21)

Il **METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO**, obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, prevede che **il valore di iscrizione iniziale di un credito, un debito o un titolo sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi/ricavi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato la posta stessa.**

I costi e i ricavi di transazione sono rappresentati dai costi o ricavi accessori funzionali alla contrazione della posta ovvero ogni differenza tra il valore iniziale e il valore nominale. Tali componenti sono contabilizzati sulla base dell'interesse effettivo quale tasso interno di rendimento che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dalla posta e il valore di rilevazione iniziale della posta stessa.

Volendo esemplificare con riferimento a un debito, si ipotizzi di dover contabilizzare l'erogazione di un finanziamento bancario, durata 3 anni, di Euro 1.000 a fronte del quale si sono sostenute spese di istruttoria pari ad Euro 15 e si è negoziato un tasso di interesse negoziale pari all'Euribor ad un anno maggiorato di uno *spread* del 2%. La metodologia del costo ammortizzato comporta la rilevazione del relativo finanziamento nella voce *Debiti verso Banche* (D4) per un importo pari al netto erogato, ovvero Euro 985 (1000-15=985). Nel conto economico verranno invece rilevati gli interessi passivi di competenza calcolati innanzitutto sull'importo dell'intero finanziamento (Euro 1.000) e applicando non il tasso di interesse negoziale (Euribor ad un anno pari allo 0,5% maggiorato di uno *spread* del 2% - TAN) ma bensì il tasso di interesse effettivo (TAEG) che ricomprende anche i costi originariamente sostenuti per contrarre il finanziamento; nel nostro caso il tasso di interesse effettivo sarà pari al 3,0306%¹, ossia un tasso maggiore rispetto al 2,5% negoziale.

¹ 3,3606% = (985 = 25 / (1,030306)¹ + 25 / (1,030306)² + 1.025 / (1,030306)³)



La contabilizzazione del finanziamento ante introduzione del D.Lgs. 139/2015 avrebbe invece comportato la rilevazione nella voce *Debiti verso Banche* (D4) del valore lordo erogato (Euro 1.000) e contestualmente rilevato tra gli oneri pluriennali le spese di istruttoria (Euro 15); nel conto economico si sarebbero invece rilevati gli interessi passivi al tasso di interesse negoziale (2,5%), contabilizzando l'ammortamento di competenza delle spese di istruttoria.

Si segnala il particolare trattamento contabile previsto per i finanziamenti intercompany.

NOVITÀ IN TEMA DI AVVIAMENTO (OIC 24)

Il nuovo articolo 2426 del codice civile, al comma 6, prevede che **"l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni"**. La versione precedente del medesimo articolo prevedeva che **l'avviamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni**, consentendo tuttavia di ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore senza però superare la durata per l'utilizzazione di questa posta dell'attivo e purché ne fosse fornita adeguata motivazione nella nota integrativa.

L'OIC integrava le disposizioni civilistiche stabilendo dapprima che l'ammortamento dell'avviamento dovesse avvenire in quote costanti e, nel caso in cui si fosse scelta una durata superiore ai cinque anni, la stessa non poteva comunque superare i venti anni.

La novità sta nel fatto che rispetto all'approccio precedente vi è stata un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento. Mentre, infatti, nella precedente versione del Codice civile era necessaria la stima della vita utile dell'avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, **il novellato codice civile prevede che in primis sia determinata la vita utile dell'avviamento e, solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente, si deve procedere all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni.**

Quindi è necessario per poter predisporre un piano di ammortamento dell'avviamento effettuare una stima della vita utile e che essa risulti attendibile; l'OIC nella bozza della nuova versione del principio contabile 24 fornisce quindi utili indicatori di riferimento per poterne stimare la vita utile.

La società deve prima di tutto prendere in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento. Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (*payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Nel nuovo OIC 24 viene comunque fissato un limite al periodo massimo di ammortamento dell'avviamento che non potrà comunque essere superiore ai 20 anni; solo nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato, secondo la disposizione civilistica, in un periodo di dieci anni.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE ERRORI, EVENTI E OPERAZIONI STRAORDINARIE, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (OIC 29)

In tema di cambiamento di principi contabili esso è ammesso se:

RIPRODUZIONE VIETATA



- È richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili oppure
- È adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell'ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.

Salvo i casi in cui:

a) **non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;**

b) **la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa;**

il nuovo principio contabile deve essere applicato retroattivamente prevedendo il calcolo dell'effetto cumulativo di tale cambiamento dall'inizio dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti.

Viene inoltre prescritta la correzione dei soli "errori determinanti", al fine di trattare, in base al postulato della rappresentazione veritiera e corretta, esclusivamente gli errori che causano pregiudizio alla conformità del bilancio con tale postulato.

NOVITÀ IN TEMA DI DERIVATI (OIC 32)**Un primo aspetto di novità riguarda la definizione di strumento finanziario derivato.**

Si è infatti in presenza di un tale strumento al ricorrere delle tre condizioni richiamate dal principio: variabilità del suo valore in conseguenza del variare di una variabile esterna (ad esempio prezzo di merci, tasso di cambio o interesse); investimento iniziale minimo o pari a zero; regolazione ad una data futura.

Il secondo aspetto di particolare attenzione è conseguenza della novità più rilevante introdotta, rappresentata dall'obbligo di iscrivere tutti gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, al loro fair value. Per fair value si intende il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività o si pagherebbe per il trasferimento di una passività, in una regolare operazione tra operatori di mercato. In tale contesto, **gli amministratori dovranno sempre rammentare le loro responsabilità in tema di valutazioni di bilancio.**

Pertanto, la valutazione di uno strumento finanziario derivato ottenuta dalla stessa controparte dello strumento (ad esempio la stessa banca con cui è stato stipulato un contratto Irs) dovrà essere comunque assoggettata ad una analisi propria da parte degli amministratori prima di costituire unico riferimento di una loro valutazione di bilancio.

L'OIC 32 prevede inoltre due modelli contabili per la rappresentazione delle relazioni di copertura.

In particolare, le nuove regole prevedono un modello diverso a seconda che la copertura si riferisca al *fair value* di elementi presenti nel bilancio o impegni irrevocabili ("*fair value hedge*") oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione ("*cash flow hedge*"). Ferma restando la valutazione al *fair value* dello strumento derivato di copertura, nel primo caso le nuove regole prevedono una valutazione speculare dell'oggetto coperto con contropartita il conto economico, mentre **nel caso di operazioni di copertura di flussi finanziari futuri gli effetti della valutazione al fair value dello strumento derivato di copertura sono rilevati a Patrimonio netto e rilasciati successivamente a conto economico al manifestarsi degli effetti economici dell'elemento coperto.** Sebbene il nuovo principio preveda delle semplificazioni con il fine di esentare le imprese dal calcolo dell'efficacia della copertura quando le caratteristiche del derivato e dello strumento coperto sono simili, **la predisposizione della documentazione a supporto dell'utilizzo dei modelli di copertura previsti rimane elemento essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione e trattamento fiscale.**

[Torna all'indice](#)



PIU' TEMPO PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2016

Si segnala che l'applicazione delle nuove disposizioni può rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, in caso di presenza di espressa previsione statutaria.

[Torna all'indice](#)